

**IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

INDICE

Capitolo 1

Giurisdizione, competenza e giudizio di opposizione

- 1.1 [Competenza](#)
- 1.2 [Giudizio di opposizione](#)
- 1.3 [Giurisdizione](#)

Capitolo 2

Sanzioni per la violazione delle disposizioni in tema di gestione dei rifiuti

- 2.1 [Abbandono di rifiuti](#)
- 2.2 [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata](#)
- 2.3 [Bonifica dei siti](#)
- 2.4 [Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari](#)
- 2.5 [Traffico illecito di rifiuti](#)
- 2.6 [Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti](#)
- 2.7 [Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti](#)
- 2.8 [Imballaggi](#)
- 2.9 [Gestione dei Raee](#)

Capitolo 1
Giurisdizione, competenza e giudizio di opposizione

1.1 Competenza

Contenuto	Riferimenti normativi
Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in tema di gestione dei rifiuti (Cfr. parte quarta del D.Lgs 152/06) provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune.	Art. 262, primo comma, D.Lgs 152/06

Contenuto	Riferimenti normativi
Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati e per l'immissione sul mercato di imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.	Art. 262, primo comma, secondo periodo, D.Lgs 152/06

1.2 Giudizio di opposizione

Contenuto	Riferimenti normativi
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative previste in tema di gestione dei rifiuti (Cfr. parte quarta del D.Lgs 152/06) è esperibile il giudizio di opposizione. Se il ricorso è proposto oltre i termini, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi allo accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a	Art. 262, secondo comma, D.Lgs 152/06

carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte la ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per Cassazione.

1.3 Giurisdizione

Contenuto	Riferimenti normativi
Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs 152/06 l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti alla Provincia o al Comune ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 262, terzo comma, D.Lgs 152/06

Capitolo 2
Sanzioni per la violazione delle disposizioni in tema di
gestione dei rifiuti

2.1 Abbandono di rifiuti

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Chiunque	Abbandono o deposito dei rifiuti ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura.	Sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio	Art. 255, comma 1, D.Lgs 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice	Qualora la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione non avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio.	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta	Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice	Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, non comunichino l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e non consegnino il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta	Art. 255, comma 2, D.Lgs 152/06
Chiunque	In caso di mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco.	Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,	Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06

		il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile	
Chiunque	In caso di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.	Arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ovvero alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile	Art. 255, comma 3, D.Lgs 152/06

2.2 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Chiunque	Nel caso di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi o arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a	Art. 256, comma 1, D.Lgs 152/06

	autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Cfr. artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06)	ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo e della confisca del mezzo utilizzato dal trasportatore	
Titolari di imprese e responsabili di enti	In caso di abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti ovvero di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee.	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi o arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Art. 256, comma 1, D.Lgs 152/06
Chiunque	Nell'ipotesi di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica	Art. 256, comma 3, D.Lgs 152/06

		o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	
Chiunque	Nell'ipotesi di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	Arresto da uno a tre anni e ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Art. 256, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque	In caso di svolgimento di attività non consentite di miscelazione di rifiuti	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi	Art. 256, comma 5, D.Lgs 152/06
	In caso di svolgimento del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento	Art. 256, comma 6, D.Lgs 152/06

		euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	
Gestori dei centri di raccolta, concessionari e titolari delle succursali delle case costruttrici	Nel caso alienino, smontino o distruggano i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto alla cancellazione dal Pra.	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06
Gestori dei centri di raccolta, concessionari e titolari delle succursali delle case costruttrici	Nel caso in cui gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti non siano annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06
Responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi, nel caso di demolizione del veicolo	Nel caso alienino, smontino o distruggano i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto alla cancellazione dal Pra.	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06
Responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi, nel caso di demolizione del veicolo	Nel caso in cui gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti non siano annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06

	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.		
Chiunque	Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, Nel caso di detenzione di oli e grassi vegetali e animali esausti senza conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06
Chiunque	Nell'ipotesi in cui, nell'attesa del conferimento al consorzio, avvenga detenzione di oli e grassi animali e vegetali esausti senza preventivo stoccaggio degli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06
Chiunque	Nel caso di detenzione di rifiuti di beni in polietilene senza conferimento degli stessi a uno consorzio riconosciuto o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi.	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 256, comma 7, D.Lgs 152/06
Imprese che producono, importano o detengono, riciclano, recuperano, effettuano la raccolta, il	In caso di mancata partecipazione al consorzio	Sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di	Art. 256, comma 8, D.Lgs 152/06

trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti		adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione al consorzio.	
I produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene	In caso di mancata partecipazione al consorzio	Sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto che deve definire i beni in polietilene che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta, le sanzioni sopra indicate non sono applicabili. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione al consorzio.	Art. 256, comma 8, D.Lgs 152/06
Imprese che effettuano il riciclo, la raccolta, la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di rifiuti	In caso di mancata partecipazione al consorzio	Sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione al consorzio.	Art. 256, comma 8, D.Lgs 152/06
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli	In caso di mancata partecipazione al consorzio	Sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i	Art. 256, comma 8, D.Lgs 152/06

base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.		contributi pregressi. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione al consorzio.	
--	--	--	--

2.3 Bonifica dei siti

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Chiunque	Qualora venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale	Art. 257, comma 1, D.Lgs 152/06
Chiunque	Al verificarsi di un	Arresto da tre mesi a un	Art. 257,

	evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, qualora non siano messe in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne sia data immediata comunicazione al comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	anno o ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.	comma 1, D.Lgs 152/06
--	--	---	------------------------------

2.4 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
I soggetti (Cfr. art. 190, comma 1, del D.Lgs 152/06) che non abbiano aderito su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	In caso di omissione della tenuta ovvero della tenuta incompleta del registro di carico e scarico	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti le misure minime e massime di cui sopra sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro	Art. 258, comma 1, D.Lgs 152/06
Produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di	In caso di mancato adempimento all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1,	Sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro	Art. 258, commi 2 e 3, D.Lgs 152/06

impresa	comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 e all'articolo 6, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 della G.U del 13 gennaio 2010		
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Nel caso di svolgimento del trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero nel caso di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro	Art. 258, comma 4, D.Lgs 152/06
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti	Reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.	Art. 258, comma 4, D.Lgs 152/06
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Nell'ipotesi venga fatto uso di un certificato falso durante il trasporto.	Reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.	Art. 258, comma 4, D.Lgs 152/06
Imprese che	Nel caso in cui le	Sanzione amministrativa	Art. 258,

raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	indicazioni contenute nei registri di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute	pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	comma 5, D.Lgs 152/06
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Nel caso in cui le indicazioni contenute nel formulario di identificazione sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 258, comma 5, D.Lgs 152/06
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Nel caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri	Sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro	Art. 258, comma 5, D.Lgs 152/06
Consorzio nazionale degli imballaggi o i produttori che abbiano organizzato autonomamente, la gestione dei	In caso di mancata effettuazione della comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.	Art. 258, comma 5-bis, D.Lgs 152/06

propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o abbiano attestato che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.	all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, della quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale		
Consorzio nazionale degli imballaggi o i produttori che abbiano organizzato autonomamente, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o abbiano attestato che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.	In caso di effettuazione in modo incompleto o inesatto della comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, della quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro	Art. 258, comma 5-bis, D.Lgs 152/06
Consorzio nazionale degli imballaggi o i produttori che abbiano organizzato autonomamente, la gestione dei propri rifiuti di	Nel caso in cui la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti dei dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun	Sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.	Art. 258, comma 5-bis, D.Lgs 152/06

imballaggio su tutto il territorio nazionale o abbiano attestato che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.	materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, della quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70		
Sindaco	In caso di mancata comunicazione annuale alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro	Art. 258, comma 5-ter, D.Lgs 152/06

2.5 Traffico illecito di rifiuti

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Chiunque	In caso di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (Cfr. art. 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259) o nell'ipotesi di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma	Ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico	Art. 259, comma 1, D.Lgs 152/06

	3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso	illecito di rifiuti o al trasporto illecito di rifiuti (Cfr. artt. 256 e 258, comma 4, del D.Lgs 152/06) consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	
--	--	---	--

2.6 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Chiunque	Qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, vengano ceduti, ricevuti, trasportati, esportati, importati, o comunque gestiti abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	Reclusione da uno a sei anni Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28 (Interdizione dai pubblici uffici), 30 (Interdizione da una professione o da un'arte), 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del Codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo Codice che prevede che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non possa avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni. Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale	Art. 260, comma 1, D.Lgs 152/06

		della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.	
--	--	--	--

2.7 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti¹

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione dell'iscrizione nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	E' prevista, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.	Art. 39, comma 2, del decreto di recepimento della direttiva 2008/CE sui rifiuti
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione dell'iscrizione	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo	Art. 260-bis, comma 1, ed Art. 260-ter, comma 3, D.Lgs 152/06

¹ Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) , si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione del pagamento dei contributi di iscrizione	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione dal pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata a servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.	Art. 260-bis, comma 2, del D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Mancata compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da	Art. 260-bis, comma 3 e 4, D.Lgs 152/06

		duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro.	
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Inoltro al SISTRI di informazioni incomplete o inesatte	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro.	Art. 260-bis, comma 3 e 4, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della	Alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento	Art. 260-bis, comma 3 e 4, D.Lgs 152/06

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	accessori al sistema informatico di controllo o, comunque, impedimento in qualsiasi modo del suo corretto funzionamento	euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro	
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Inadempimento ad ulteriori obblighi connessi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (diversi da quelli sopra descritti)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.	Art. 260-bis, comma 5, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche	Reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi	Art. 260-bis, comma 6, D.Lgs 152/06 e art. 483 c.p.

	chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti		
Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omesso accompagnamento del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi che prevede che, chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Se tali condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Se le condotte di sopra non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa	Art. 260-bis, comma 7 e 9, D.Lgs 152/06 e art. 483 c.p.

		pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Se le condotte di cui sopra non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.	
Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati	Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi che prevede che, chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Se tali condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.	Art. 260-bis, comma 7, D.Lgs 152/06
Trasportatore obbligato all'iscrizione al	Accompagnare il trasporto di rifiuti con una copia cartacea	Pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La	Art. 260-bis, comma 8, D.Lgs 152/06 e

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata	pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. L'art. 477 cod. pen prevede che il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'art. 482 del cod. pen. dispone, invece, che se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.	articoli 477 e 482 del codice penale
---	---	--	--------------------------------------

2.8 Imballaggi

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Produttori e gli utilizzatori	In caso di mancato adempimento	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le	Art. 261, comma 1, D.Lgs

	all'obbligo di raccolta o nel caso di mancata adozione, in alternativa, di sistemi gestionali (Cfr. art. 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs 152/06)	somme dovute al Conai, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.	152/06
Produttori di imballaggi	Nel caso di mancata organizzazione di un sistema per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o, in alternativa, nel caso di mancata attestazione che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, o nel caso di mancata adesione ai consorzi di filiera	Sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro	Art. 261, comma 2, D.Lgs 152/06
Utilizzatori di imballaggi	Nel caso di mancata consegna degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato	Sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro	Art. 261, comma 2, D.Lgs 152/06
Chiunque	In caso di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio	Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro	Art. 261, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque	In caso di immissione nel mercato interno degli imballaggi non opportunamente etichettati.	Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro	Art. 261, comma 3, D.Lgs 152/06
Chiunque		Sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro	Art. 261, comma 3, D.Lgs 152/06

Chiunque	Nel caso vengano commercializzati imballaggi non rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.	Art. 261, comma 5, D.Lgs 152/06
----------	---	--	---------------------------------

2.9 Gestione dei Raee

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Distributore	Qualora, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, non sia assicurato il ritiro, a titolo gratuito, di una apparecchiatura elettrica od elettronica.	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso	Art. 16, comma 1, D.Lgs 151/05
Produttore	Qualora non si sia provveduto ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (Cfr. art. 6, comma 3 del D.Lgs 151/05) ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE (Cfr. artt. 8, comma 1, e 9, comma 1 del D.Lgs 151/05), ed a finanziare le relative operazioni.	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.	Art. 16, comma 2, D.Lgs 151/05
Produttore	Qualora, dopo il 13 agosto 2005, nel momento	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna	Art. 16, comma 3, D.Lgs 151/05

	dell'immissione di una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non si sia provveduto a costituire la garanzia finanziaria (Cfr. artt. 11, comma 2, o 12, comma 4 del D.Lgs 151/05).	apparecchiatura immessa sul mercato.	
Produttore	Qualora non si sia provveduto a fornire, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le necessarie informazioni (Cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs 151/05).	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.	Art. 16, comma 4, D.Lgs 151/05
Produttore	Qualora, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non siano messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le dovute informazioni (Cfr. art. 13, comma 3 del D.Lgs 151/05).	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.	Art. 16, comma 5, D.Lgs 151/05
Produttore	Nel caso in cui, dopo il 13 agosto 2005, siano immessi sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo (Cfr. art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs 151/05),	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.	Art. 16, comma 6, D.Lgs 151/05
Produttore	Nel caso in cui l'indicazione che consente di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4 del D.Lgs 151/05 (Cfr. art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs 151/05), non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13 del medesimo decreto.	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.	Art. 16, comma 6, D.Lgs 151/05

Produttore	Nell'ipotesi in cui vi sia immissione sul mercato AEE senza preventiva iscrizione presso la Camera di commercio	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.	Art. 16, comma 7, D.Lgs 151/05
Produttore	In caso di mancata comunicazione nei termini al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE delle dovute informazioni (Cfr. artt. 13, commi 6 e 7 del D.Lgs 151/05)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.	Art. 16, comma 8, D.Lgs 151/05
Produttore	In caso di comunicazione incompleta o inesatta al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE delle dovute informazioni (Cfr. artt. 13, commi 6 e 7 del D.Lgs 151/05).	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.	Art. 16, comma 8, D.Lgs 151/05
Chiunque	Qualora, dopo il 1° luglio 2006, vengano immesse sul mercato AEE nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.	Art. 16, comma 9, D.Lgs 151/05